



Repertorio N. 39034

## COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

-----

**Contratto per l'affidamento dei servizi bibliotecari del Sistema Bibliotecario di Fano (biblioteca Federiciana e mediateca Montanari), per il periodo 1 aprile 2016 - 31 marzo 2019.**

**CIG n. 6467160542 - Numero gara 6228069**

### *Repubblica Italiana*

L'anno duemilasedici (2016) questo giorno tredici (13) del mese di ottobre, io dott.ssa Antonietta Renzi, Segretario Generale del Comune di Fano e come tale abilitato a ricevere e rogare contratti nella forma pubblica amministrativa nell'interesse del Comune, attesto che i seguenti signori mi hanno chiesto di ricevere questo atto da stipularsi in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 11, comma 13, del D.Lgs. n. 163/2006 :

1) dott.ssa Grazia Mosciatti, nata a Camerino (MC) il 30 settembre 1956, che interviene alla stipula in qualità di Dirigente del Settore Servizi Educativi, come risulta dal provvedimento sindacale n. 27 del 26 luglio 2012, in rappresentanza e per conto dell'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'art.107, del Decreto legislativo n. 267/2000.

- sig. Fabio Alessandrelli, nato ad Ancona il 20 marzo 1967 ed ivi residente in via Sparapani n. 1, codice fiscale LSSFBA67C20A271D, il quale interviene alla stipula del presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della OPERA Società Cooperativa Sociale Onlus Società Cooperativa per azioni, con sede in via Paciotti n. 3 – 61029

Urbino (PU), quale capogruppo mandataria del Raggruppamento temporaneo di imprese con Società Cooperativa CULTURE , con sede in Corso del Popolo n. 40 – 30172 Mestre (VE), mandante e con CRESCERE Soc. Coop. Sociale a r.l. - con sede in Via Arco d'Augusto n. 24 – 61032 Fano (PU), mandante, giusto atto di Associazione Temporanea di Imprese a rogito dott. Vittorio Bortoluzzi, notaio in Ancona, Rep. n. 196.453, raccolta n. 27.251 del 4 aprile 2016, registrato ad Ancona il 6 aprile 2016 al n. 2512, Serie 1T, che in copia conforme all'originale si allega al presente atto sotto la lettera A).

Essi Signori della cui identità personale e qualifica io Segretario comunale mi sono personalmente accertato, previa rinuncia di comune accordo all'assistenza dei testimoni, mi hanno richiesto di fare risultare dal presente atto quanto segue:

Premesso che:

-con determinazione a contrattare n. 2019 del 24 novembre 2015 del Dirigente Settore Servizi Cultura e Turismo, corredata dell'attestazione di copertura finanziaria rilasciata dal Dirigente Settore Servizi Finanziari in data 30 novembre 2015, veniva approvato l'impegno di spesa di € 1.796.304,00 (Iva esclusa dove applicata), per l'affidamento dei servizi bibliotecari del Sistema Bibliotecario della Città di Fano (biblioteca Federiciana e mediateca Montanari), per il periodo 1 aprile 2016 – 31 marzo 2019;

-la spesa per il presente servizio è finanziata con le seguenti modalità (codice SIOPE 1332):

bilancio 2016 (dal 01.04.2016 al 31.12.2016)

- cap. 0502.13.487 “Spese per servizi relativi al funzionamento delle biblioteche – prestazione di servizi”, € 197.050,00 (IVA ai sensi dell'art. 10, comma 1, punto 22 del DPR 633/1972 e Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 148/E del 10.04.2008)

- cap. 0602.13.310 “Spese per servizi diversi per progetto giovani – prestazioni di servizi”, € 31.502,00 (IVA 4% inclusa)

bilancio 2017

- cap. 0502.13.487 “Spese per servizi relativi al funzionamento delle biblioteche – prestazione di servizi” € 261.800,00 (IVA ai sensi dell'art. 10, comma 1, punto 22 del DPR 633/1972 e Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 148/E del 10.04.2008)

- cap. 0602.13.310 “Spese per servizi diversi per progetto giovani – prestazioni di servizi”, € 42.000,00 (IVA 4% inclusa)

per l'anno 2018

- per l'importo di € 303.800,00 (€ 261.800,00 al cap. 0502.13.487 “Spese per servizi relativi al funzionamento delle biblioteche – prestazione di servizi” ed € 42.000,00 al cap.- cap. 0602.13.310 “Spese per servizi diversi per progetto giovani – prestazioni di servizi”), si dovrà tenere conto nella formazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2018;

per l'anno 2019 (dal 01.01.2019 al 31.03.2019)

- per l'importo di € 50.174,00 (€ 64.750,00 al cap. 0502.13.487 “Spese per servizi relativi al funzionamento delle biblioteche – prestazione di servizi” ed € 10.498,00 al cap.- cap. 0602.13.310 “Spese per servizi diversi per progetto giovani – prestazioni di servizi”), si dovrà tenere conto nella

formazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2019;

-che l'importo a base d'asta ammonta a € 1.813,104,00 comprensivo delle eventuali opzioni previste, ai sensi dell'art. 57, comma 5, lett. b) del Decreto Legislativo 163/2006 e s.m.i., suddiviso come da seguente prospetto:

<b>A) Appalto servizio periodo</b>	Importo a base d'asta, soggetto a ribasso	Oneri della sicurezza da interferenze, non soggetti a ribasso	<b>Importo complessivo</b>
Servizi bibliotecari - Anno 2016 (aprile-dicembre)	€ 194.250,00	€ 2.800,00	€ 197.050,00
Agenzia Giovani – Anno 2016 (aprile – dicembre )	€ 30.290,00		€ 30.290,00
<b>Totale anno 2016</b> (aprile-dicembre)	€ 224.540,00	€ 2.800,00	€ 227.340,00
Servizi bibliotecari - Anno 2017	€ 259.000,00	€ 2.800,00	€ 261.800,00
Agenzia Giovani – Anno 2017	€ 40.384,00		€ 40.384,00
<b>Totale anno 2017</b>	€ 299.384,00	€ 2.800,00	€ 302.184,00
Servizi bibliotecari - Anno 2018	€ 259.000,00	€ 2.800,00	€ 261.800,00
Agenzia Giovani – Anno 2018	€ 40.384,00		€ 40.384,00
<b>Totale anno 2018</b>	€ 299.384,00	€ 2.800,00	€ 302.184,00

Servizi bibliotecari - Anno 2019 (gennaio – marzo)	€ 64.750,00		€ 64.750,00
Agenzia Giovani – Anno 2019 (gennaio-marzo)	€ 10.094,00		€ 10.094,00
<b>Totale anno 2019</b>	€ 74.844,00		€ 74.844,00
<b>Totale periodo a base d'asta: 1 aprile 2016 – 31 marzo 2019</b>	€ 898.152,00	€ 8.400,00	<b>€ 906.552,00</b>
<b>B) Opzioni</b> previste ai sensi dell'art.57, comma 5, lett b) del D.Lgs163/2006:			
Servizi bibliotecari - Anno 2019 (aprile-dicembre)	€ 194.250,00	€ 2.800,00	€ 197.050,00
Agenzia Giovani – Anno 2019 (aprile – dicembre )	€ 30.290,00		€ 30.290,00
<b>Totale anno 2019</b> (aprile-dicembre)	€ 224.540,00	€ 2.800,00	€ 227.340,00
Servizi bibliotecari - Anno 2020	€ 259.000,00	€ 2.800,00	€ 261.800,00
Agenzia Giovani – Anno 2020	€ 40.384,00		€ 40.384,00
<b>Totale anno 2020</b>	€ 299.384,00	€ 2.800,00	€ 302.184,00
Servizi bibliotecari - Anno 2021	€ 259.000,00	€ 2.800,00	€ 261.800,00
Agenzia Giovani – Anno 2021	€ 40.384,00		€ 40.384,00
<b>Totale anno 2021</b>	€ 299.384,00	€ 2.800,00	€ 302.184,00

Servizi bibliotecari - Anno 2022 (gennaio – marzo)	€ 64.750,00		€ 64.750,00
Agenzia Giovani – Anno 2022 (gennaio-marzo)	€ 10.094,00		€ 10.094,00
<b>Totale anno 2022</b>	<b>€ 74.844,00</b>		<b>€ 74.844,00</b>
<b>Totale Opzione art.57, comma 5,</b> lett b) del D.Lgs163/2006 (1 aprile 2019-31 dicembre 2022)	€ 898.152,00	€ 8.400,00	€ 906.552,00
<b>Importo complessivo complessivo delle opzioni 2019-2022</b>	<b>€ 1.796.304,00</b>	<b>€ 16.800,00</b>	<b>€ 1.813.104,00</b>

- il presente servizio rientra nella categoria 26 dell'Allegato IIb) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

- Responsabile del presente procedimento è il dott. Danilo Carbonari, Direttore della U.O. Biblioteca e Mediateca del Settore Cultura e Turismo;

- il presente appalto di servizio, è così codificato: **CIG n. 6467160542 - Numero gara 6228069-;**

- a seguito di sedute di gara mediante procedura aperta effettuate in data 14, 19 e 22 gennaio 2016, si perveniva alla aggiudicazione provvisoria a favore del Raggruppamento temporaneo di imprese formato da OPERA Società Cooperativa Sociale Onlus - Società Cooperativa per azioni - capogruppo mandataria - Via Paciotti n. 3 – 61029 Urbino (PU), con Società Cooperativa CULTURE – mandante - Corso del Popolo n. 40 – 30172 Mestre (VE), e con CRESCERE Soc. Coop. Sociale a r.l. -

mandante - Via Arco d'Augusto n. 24 – 61032 Fano (PU), sulla base dell'offerta tecnica e dell'offerta economica presentata, come risulta dai relativi verbali;

- che ai fini dell'efficacia del contratto sono state effettuate con esito positivo le seguenti verifiche sulla documentazione presentata dal Raggruppamento:

- visure delle C.C.I.A.A., effettuate tramite collegamento informatico;

- ai sensi dell'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 210/2002, convertito dalla legge n. 266/2002, sono stati acquisiti i DURC on line, dai quali risultano che le tre Cooperative sono in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi;

- che alla data di stipula del presente contratto, non sono ancora pervenute le informazioni antimafia richieste in data 20 aprile 2016 mediante consultazione della banca dati nazionale unica ai sensi dell'art.87 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., pertanto, ai sensi dell'art. 88 comma 4 bis del D.Lgs. 159/2011, si è provveduto all'acquisizione dell'autocertificazione di cui all'art.89 del richiamato decreto legislativo;

- l'affidatario dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa di cui al successivo art.8 che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, comunicazioni antimafia interdittive di cui all'art.84 del D.lgs. 159/2011.

- con determinazioni n. 352 dell'1 marzo 2016 e n. 1051 del 24 giugno 2016 del Dirigente Settore Cultura e Turismo, si procedeva all'aggiudicazione definitiva del presente servizio, al citato Raggruppamento

temporaneo di imprese formato da OPERA Società Cooperativa Sociale Onlus - Società Cooperativa per azioni - capogruppo mandataria - con Società Cooperativa CULTURE – mandante - e con CRESCERE Soc. Coop. Sociale a r.l. - mandante;

- all'aggiudicatario verrà assegnato l'appalto limitatamente all'importo per il triennio 1 aprile 2016 – 31 marzo 2019. L'aggiudicatario è vincolato ad assumere le eventuali opzioni annuali non appena verranno approvati i relativi impegni di spesa;

- l'Avviso di aggiudicazione della procedura di gara è stato pubblicato all'Albo Pretorio on-line dal 16 marzo 2016, sulla G.U.U.E. n. 2016/S 056 094545 del 19 marzo 2016;

- che essendo il Raggruppamento aggiudicatario l'unico concorrente, si può procedere alla stipula del presente contratto senza necessità di rispettare il periodo dilatorio previsto dall'art. 11 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

- ai fini tutti del presente contratto, il sig. Fabio Alessandrelli quale legale rappresentante del Raggruppamento, dichiara di aver eletto domicilio presso la sede della Cooperativa Opera, via Paciotti n. 3 – Urbino.

Tutto ciò premesso e ratificato dalle parti contraenti, come sopra costituite, che dichiarano di tenere e valere la suesposta narrativa come parte integrante e dispositiva del presente contratto, le parti medesime convengono e stipulano quanto appresso:

#### **Art. 1 – Oggetto e ammontare dell'appalto**

La dott.ssa Grazia Mosciatti, in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Fano che rappresenta, affida al Raggruppamento temporaneo di imprese formato da **OPERA Società Cooperativa Sociale Onlus** -



Società Cooperativa per azioni - capogruppo mandataria - Via Paciotti n. 3 – 61029 Urbino (PU), con **Società Cooperativa CULTURE** – mandante - Corso del Popolo n. 40 – 30172 Mestre (VE), e con **CRESCERE Soc. Coop. Sociale a r.l.** - mandante - Via Arco d'Augusto n. 24 – 61032 Fano (PU), che in persona del suo costituito rappresentante accetta, la gestione dei servizi bibliotecari del Sistema Bibliotecario di Fano (biblioteca Federiciana e mediateca Montanari), per il periodo 1 aprile 2016 – 31 marzo 2019, a tutte le condizioni stabilite nel bando di gara, nel relativo capitolato e nelle offerte tecnica ed economica proposte in sede di gara.

L'importo del servizio ammonta ad € 879.360,00 (euro ottocento settantanovemilatrecentosessanta virgola zero centesimi), oltre a € 15.900,00 (euro quindicimilanovecento virgola zero centesimi) per il costo relativo alla sicurezza indicato dalla stazione appaltante, non soggetto a ribasso, corrispondente all'importo complessivo contrattuale di € 895.260,00 (euro ottocentonovantacinquemiladuecentosessanta virgola zero centesimi), oltre Iva ai sensi di legge.

All'Affidatario verrà assegnato l'appalto limitatamente all'importo per il triennio 1 aprile 2016 – 31 marzo 2019.

L'Affidatario è vincolato ad assumere le eventuali opzioni annuali non appena verranno approvati i relativi impegni di spesa.

Il prezzo del servizio sarà soggetto a revisione periodica ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

La stazione appaltante si riserva variare in aumento o in diminuzione fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto che l'esecutore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di

sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, ai sensi del combinato disposto dell'art. 11 del Regio Decreto 18.11.1923, n. 2440, e dell'art. 29 del “Codice degli Appalti” e dall'art. 311 del D.P.R. 05.10.2010, n. 207.

Non sono dovuti risarcimenti, indennità o rimborsi a causa di riduzioni delle prestazioni derivanti dalla variazione del fabbisogno effettivo rispetto a quello presunto.

Il Raggruppamento Temporaneo ripartirà il servizio in base all'impegno presentato in sede di gara ed al mandato notarile, così come segue:

- la capogruppo mandataria OPERA Onlus Soc. Coop. p.a. eseguirà parte del servizio gestione dei servizi bibliotecari (apertura e chiusura delle strutture, gestione dei servizi a pagamento, di catalogazione, di supporto alla gestione del sistema informatico e nella gestione dei servizi bibliotecari vari) nella quota percentuale del 47,60%;

- la mandante Società Cooperativa CULTURE eseguirà parte del servizio gestione dei servizi bibliotecari (apertura e chiusura delle strutture, gestione dei servizi a pagamento, di catalogazione, di supporto alla gestione del sistema informatico e nella gestione dei servizi bibliotecari cari) nella quota del 38,90%;

- la mandante CRESCERE Società Cooperativa Sociale eseguirà parte del servizio: gestione di informazione Agenzia Giovani, nella quota del 13,50%.

L'Affidatario, previo accordo con il RUP, si dichiara disponibile a fornire figure professionali specifiche per il servizio di assistenza allo svolgimento di iniziative culturali concordando con lo stesso la tariffa oraria.

## **Art. 2 – Documenti facenti parte integrante del contratto**

Per quanto riguarda le modalità di esecuzione del presente contratto, le parti di comune accordo, rinviano al contenuto e tenore dei seguenti documenti:

- Determinazione di approvazione dell'impegno di spesa ed a contrattare n. 2019 del 24 novembre 2015 del Dirigente Settore Servizi Cultura e Turismo;
- Verbali di gara ;
- Capitolato Speciale d'Oneri;
- Determinazioni n. 352 dell'1 marzo 2016 e n. 1051 del 24 giugno 2016 del Dirigente Settore Cultura e Turismo, di aggiudicazione dell'appalto.
- D.U.V.R.I.
- D.V.R. - Documento di valutazione dei rischi

Tutti i documenti sopra citati sono agli atti del Comune di Fano e le parti dichiarano consensualmente di conoscere e di aver accettato mediante sottoscrizione nella prima pagina degli stessi, che pur non essendo allegati fanno parte integrante del contratto.

### **Art. 3 – Durata dell'appalto**

Il presente contratto decorre dall'1 aprile 2016, fino al 31 marzo 2019, salvo i casi di risoluzione anticipata previsti nel capitolato.

L’Affidatario è in ogni caso tenuto, alla scadenza contrattuale, a proseguire la gestione del servizio per un periodo non superiore a 180 giorni alle stesse condizioni contrattuali in essere, nella eventualità che non siano state concluse le nuove procedure di gara.

### **Art. 4 – Responsabilità dell’Affidatario**

L’Affidatario è responsabile della corretta esecuzione delle disposizioni e prescrizioni impartite con il presente capitolato, nonché dell’ottemperanza a

tutte le norme di legge e regolamenti in materia di appalto e diritto del lavoro.

L'Affidatario ha l'obbligo di fornire alla stazione appaltante, se richiesto, tutta la documentazione necessaria ad appurare l'effettività di tale ottemperanza.

Nella conduzione e gestione dei servizi, l'Affidatario dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele atti ad evitare danni alle persone, ai beni e alle cose in relazione alle peculiarità degli spazi interessati e delle attrezzature utilizzate per lo svolgimento dei servizi appaltati. E' obbligo dell'Affidatario adottare, nell'esecuzione dell'appalto, tutte le cautele necessarie a garantire l'incolumità degli addetti ai lavori, dei cittadini e di chiunque altro fruisca della struttura e dei servizi bibliotecari. In caso di danni provocati da dolo o colpa grave della ditta appaltatrice o di suoi dipendenti, la stazione appaltante si riserva il diritto di risolvere il contratto in danno dell'aggiudicatario.

Qualora nel corso dei servizi affidati si verificano irregolarità, problemi o altri inconvenienti di qualsiasi natura, la ditta appaltatrice deve darne tempestiva comunicazione alla Direzione del SBF e comunque prestarsi a tutti gli accertamenti del caso.

#### **Art. 5 – Obblighi dell'Affidatario**

L'Affidatario si impegna a rispettare gli standard qualitativi, le norme di funzionamento dei servizi e tutte le procedure così come definiti dalla Direzione del SBF.

L'Affidatario dovrà:

- a) garantire tutti i servizi oggetto del presente capitolato per i periodi e secondo le condizioni indicate;
- b) rispettare nella impostazione e nella realizzazione dei servizi quanto dichiarato nel progetto su la cui base è avvenuta l'aggiudicazione;
- c) comunicare il nominativo, il recapito telefonico e di posta elettronica di un responsabile deputato a sovrintendere l'andamento del contratto nella sua interezza e a mantenere i rapporti con la direzione del SBF;
- d) nominare, con oneri a suo carico, un Responsabile del Progetto, unico referente dell'Affidatario, dotato di potere decisionale in nome e per conto dell'Appaltatore, che sarà l'interlocutore della Direzione del SBF per le richieste di informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie e ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale.

Nello specifico il Responsabile del Progetto dovrà:

- essere presente in biblioteca almeno 5 ore al mese e comunque garantire la pronta reperibilità telefonica e garantire la propria presenza ogni qualvolta la Direzione del SBF ne faccia richiesta. In caso di sua assenza, dovrà essere garantita analoga presenza e reperibilità da supplente di fiducia;
- corrispondere e collaborare con la Direzione del SBF per qualsiasi aspetto inerente l'appalto e gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza;
- vigilare ogni fase dell'appalto affinché sia conforme a quanto stabilito dai documenti contrattuali e in modo particolare da quanto previsto nel capitolato tecnico;
- garantire che il personale impiegato sia costantemente e adeguatamente addestrato a svolgere le funzioni alle quali è assegnato;
- segnalare tempestivamente eventuali cause di forza maggiore che

impediscano il regolare svolgimento dei servizi.

Il monte ore settimanale di presenza nelle biblioteche del Responsabile del Progetto indicato dall'Affidatario al punto 1.1 dell'offerta tecnica è da intendersi a carico dello stesso e per tanto eccedente l'orario richiesto per lo svolgimento del servizio.

e) designare, tra i propri dipendenti impiegati presso il SBF con un orario di lavoro di almeno 30 ore settimanali riferito al presente appalto, un Responsabile Tecnico con il quale la direzione del SBF si coordinerà e concorderà le soluzioni operative.

Il Responsabile Tecnico dovrà essere munito di telefono cellulare di servizio fornito dalla ditta appaltatrice. In caso di assenza del Responsabile Tecnico la ditta appaltatrice è tenuta a nominare un suo sostituto.

Nello specifico il Responsabile Tecnico dovrà:

- organizzare il personale in funzione dei servizi secondo gli indirizzi e gli obiettivi della Direzione del SBF;
- compilare gli orari e la turnistica di servizio da inviare con congruo anticipo alla direzione del SBF;
- coordinarsi con la Direzione del SBF per le necessarie verifiche periodiche sul funzionamento dei servizi e sull'applicazione delle procedure;
- informare costantemente e puntualmente i bibliotecari per tutti gli aspetti che riguardano l'organizzazione e la gestione dei servizi;
- suggerire eventuali miglioramenti per l'organizzazione e l'erogazione dei servizi;
- riferire puntualmente ed in forma scritta in merito a problematiche relative ai servizi e per eventuali guasti ad attrezzature ed arredi che compromettono

la normale erogazione dei servizi al pubblico;

- segnalare e, quando possibile, risolvere i problemi emergenti nel corso dello svolgimento dei servizi;

f) attivare, a proprie spese e previo accordo con la Direzione del SBF, i servizi e i progetti di cui al punto 6 dell'offerta tecnica secondo le modalità riportate nella stessa offerta;

g) fornire agli operatori abbigliamento/divisa, secondo tipologie, materiali e colori fornite dalla direzione del SBF;

h) fornire a tutti gli operatori cartellino di riconoscimento personale da indossare in maniera visibile durante l'orario di lavoro;

i) provvedere con tempestività alla sostituzione, secondo i tempi e le modalità indicati nel progetto gestionale presentato in fase di offerta, con personale di pari qualifica e profilo professionale degli operatori assenti per qualsiasi motivo, con spese a proprio carico e senza onero alcuno a carico dell'ente;

j) assicurare la continuità delle prestazioni del personale salvo casi di forza maggiore;

k) attenersi alle indicazioni della direzione del SBF, compreso l'orario di funzionamento del servizio dell'espletamento delle attività appaltate;

l) individuare, per lo svolgimento dei servizi oggetto dell'appalto, un gruppo costante di persone di fiducia, di comprovata moralità ed in possesso di requisiti culturali e professionali di cui all'articolo 8 del Capitolato, assicurando la corretta e responsabile esecuzione dei servizi stessi.

L'elenco degli operatori stabilmente adibiti all'espletamento del servizio nonché di quelli da adibire ad eventuali sostituzioni deve essere comunicato

in forma scritta alla direzione del SBF.

L'elenco dovrà essere aggiornato da parte dell'Affidatario con comunicazione scritta alla direzione del SBF in caso di trasferimenti, dimissioni o sostituzioni anche a causa di malattie, ferie o infortunio nonché nei casi di sostituzione definitiva. Le sostituzioni, definitive o temporanee, sono autorizzate soltanto con personale avente gli stessi requisiti professionali del personale sostituito. La direzione del SBF valuterà l' idoneità di tale personale all'espletamento del servizio in questione, riservandosi di coinvolgerlo nei programmi di aggiornamento previsti per il proprio personale al fine di garantire la necessaria integrazione e coerenza al funzionamento complessivo delle biblioteche. Gli oneri conseguenti al citato aggiornamento restano a carico dell'Affidatario.

m) garantire che ogni operatore abbia svolto o si impegna a svolgere presso le biblioteche almeno 5 (cinque) giorni di addestramento. Per queste giornate, oltre a restare a carico della ditta stessa tutti gli oneri (contributivi, assicurativi e previdenziali) correlati agli operatori, non potrà essere chiesto alcun corrispettivo alla stazione appaltante. La comunicazione dell'inizio e della fine di ogni periodo di tirocinio per i nuovi operatori deve essere scritta e inviata alla direzione del SBF, con indicazione dei nominativi degli addetti e delle date di riferimento;

n) In caso di sospensione dal servizio per cause di forza maggiore o di anomalie occorse durante l'espletamento dei servizi la ditta si impegna ad informare tempestivamente la direzione del SBF. Lo sciopero del personale dipendente della ditta appaltatrice deve essere comunicato con almeno 48 ore di preavviso;



- o) garantire, da parte degli addetti al servizio, la massima riservatezza su ogni aspetto delle attività del SBF;
- p) assicurare il rispetto della puntualità degli orari;
- q) attuare, nei confronti del personale dipendente e, se cooperativa, anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili – alla data di stipulazione del contratto – alla categoria nella provincia di Pesaro e Urbino, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria e applicabile nella località, nonché a versare con la regolarità prevista dalle norme di settore i contributi di legge in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa. Gli obblighi suddetti sussistono anche se la ditta appaltatrice non sia aderente ad associazioni di categoria stipulanti, ovvero se receda da esse, e permane anche dopo la scadenza dei contratti collettivi, fino al loro rinnovo. I diritti e le garanzie a tutela del lavoro devono in ogni caso essere garantiti ad ogni prestatore d'opera a qualunque titolo associato all'Affidatario;
- r) essere responsabile verso l'ente del buon andamento dei servizi assunti, del corretto uso delle attrezzature e di tutto il materiale eventualmente avuto in consegna, dell'operato e della disciplina dei propri dipendenti;
- s) adottare, nella gestione del servizio, tutti i provvedimenti e le cautele atti ad evitare danni alle persone, ai beni e le cose in relazione delle peculiarità degli spazi interessati e delle attrezzature interessate per lo svolgimento dei servizi appaltati;
- t) predisporre con cadenza almeno trimestrale dei report riepilogativi

dell'andamento dei servizi contenenti dati statistici, di verifica degli standard e dei tempi di erogazione dei servizi definiti nella Carta dei Servizi ed eventuali proposte di intervento.

Ogni incombenza inerente i servizi in questione verrà svolta dal personale alle dipendenze dell'Affidatario, che rimarrà alle esclusive dipendenze della stessa.

L'Affidatario è sempre responsabile, sia verso la stazione appaltante sia verso terzi, dell'esecuzione di tutti i servizi assunti. Esso è pure responsabile dell'operato e del contegno dei suoi dipendenti. Il personale dovrà mantenere un contegno corretto, riguardoso e rispettoso delle particolari condizioni nelle quali il servizio si svolge. L'Affidatario dovrà rispondere per i propri dipendenti che non osservassero modi seri o cortesi o fossero trascurati o assumessero un comportamento irrispettoso od usassero un linguaggio riprovevole. Qualora, nonostante le segnalazioni e le richieste dell'Amministrazione comunale appaltante in ordine alla cattiva condotta del personale, quest'ultimo continuasse nel suo comportamento scorretto, verrebbe a crearsi motivo di richiesta di sostituzione immediata del personale suddetto.

#### **Art. 6 - Obblighi dell'Amministrazione Comunale**

Gli indirizzi di politica culturale del SBF sono di competenza dell'Amministrazione Comunale.

L'Amministrazione Comunale si impegna a mettere in grado l'Affidatario di svolgere correttamente il servizio sopra specificato, collaborando a fornire tutti gli strumenti operativi di propria competenza.

#### **Art. 7 - Risoluzione**

La stazione appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto con preavviso di 30 (trenta) giorni, nei seguenti casi:

- a) motivi di pubblico interesse;
- b) impiego di personale non regolarmente assunto e per il quale non siano stati versati regolarmente i contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi obbligatori o non in regola con le norme vigenti in materia;
- c) Reiterati e aggravati inadempimenti imputabili all'Affidatario comprovati da almeno tre documenti di contestazione ufficiale;
- d) Violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
- e) Sospensione arbitraria del servizio non dipendente da causa di forza maggiore;
- f) impiego di personale non sufficiente a garantire il livello di efficacia o di efficienza del servizio;
- g) danni anche lievi agli utenti dei i servizi riconducibili a comportamenti negligenti, dolosi o colposi da parte degli operatori dell'Affidatario;
- h) inosservanza del divieto di subappalto.

L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali della ditta appaltatrice, per il fatto che ha determinato la risoluzione.

Qualora per causa di forza maggiore, il servizio dovesse essere interrotto, nulla sarà più dovuto alla ditta appaltatrice dal Comune di Fano per i servizi non effettuati.

#### **Art. 8 – Penalità**

L'Affidatario, nell'esecuzione del servizio previsto dal presente contratto, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e ai regolamenti concernenti il servizio stesso.

In caso di riscontrata irregolarità nell'esecuzione del servizio o di violazione delle disposizioni del presente capitolato, l'Affidatario è tenuto al pagamento di una penalità calcolata in rapporto alla gravità dell'inadempienza, del danno arrecato al normale funzionamento del servizio, del ripetersi delle manchevolezze o del danno arrecato all'immagine del servizio e quindi alla stazione appaltante. Al verificarsi di tale eventualità verrà applicata una penalità per la prima infrazione, calcolata in ragione del 20% (venti per cento) massimo del corrispettivo liquidato nell'ultimo mese. Le infrazioni successive alla prima penalità saranno calcolate in ragione del 30% (trenta per cento) massimo del corrispettivo liquidato nell'ultimo mese. 3. Le infrazioni, che comportino o meno l'applicazione di penalità, vengono contestate per iscritto al Responsabile del progetto dell'Affidatario.

La ditta ha facoltà di presentare la sua controdeduzione entro e non oltre 10 (dieci) giorni dal ricevimento della contestazione. Decorso tale termine le penali si intendono accettate. Le penali verranno comminate mediante nota di addebito sul primo corrispettivo utile.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto qualora, dopo l'applicazione di due penalità e successiva diffida ad adempiere per iscritto, i servizi di cui trattasi non fossero eseguiti con la massima cura e puntualità.

#### **Art. 9 - Fatturazione e pagamento**

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato su presentazione di regolari fatture mensili con l'indicazione del numero di ore effettivamente svolte e

del numero degli operatori incaricati per ciascun servizio professionale oggetto di affidamento. Il numero di ore rispettivamente indicato verrà moltiplicato per i prezzi unitari di aggiudicazione.

Le fatture, distinte tra servizi bibliotecari e Agenzia Giovani, dovranno essere mensili e posticipate e corredate dal foglio di firma delle presenze del personale che ha prestato servizio nel mese di riferimento. La fattura dovrà riportare obbligatoriamente Codice Identificativo di Gara (CIG), Codice SIOPE, numero impegno di spesa e relativo capitolo, Codice IBAN.

#### **Art. 10 - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari**

L'Appaltatore, con la stipula del presente contratto, si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i. Tutti i pagamenti dovranno avvenire, pena la nullità del contratto, utilizzando unicamente conti correnti bancari o postali, dedicati, anche non in via esclusiva, a commesse pubbliche e dovranno riportare l'indicazione del **CIG n. 6467160542 - Numero gara 6228069**. L'inottemperanza all'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari con le modalità di cui sopra comporterà per l'Appaltatore, fatta salva la clausola di risoluzione contrattuale, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie disposte dal successivo art. 6 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.

#### **Art. 11 – Divieto di subappalto**

E' vietato all'Affidatario di subappaltare ad altri, totalmente o in parte, il servizio appaltato, sotto pena della perdita della cauzione e della risoluzione del contratto, salvo il risarcimento, a favore del committente, di eventuali

ulteriori danni.

#### **Art. 12 – Controlli e rilievi**

La vigilanza della gestione del servizio competerà alla stazione appaltante per tutto il periodo di affidamento in appalto con la più ampia facoltà e nei modi ritenuti più idonei, senza che ciò costituisca pregiudizio alcuno per i poteri spettanti per legge o regolamento nelle materie oggetto del contratto. La stazione appaltante potrà conseguentemente disporre, in qualsiasi momento, ed a sua discrezione e giudizio, l'ispezione delle attrezzature, locali, ecc. e a quant'altro fa parte dell'organizzazione del servizio, al fine di accertare l'osservanza di tutte le norme stabilite nel presente capitolato. L'Affidatario è tenuta a fornire alla Direzione del SBF, incaricate della vigilanza, tutta la collaborazione necessaria, fornendo i chiarimenti richiesti e la relativa documentazione.

#### **Art. 13 – Sicurezza sui luoghi di lavoro, Decreto Legislativo n. 81/2008 – divieto di fumare, legge n. 584/1975**

L'Affidatario è tenuto al pieno e totale rispetto della normativa in materia di "Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni e integrazioni, nonché delle normative collegate ed indica il proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione che si dovrà coordinare con quello della stazione appaltante.

L'Affidatario è tenuto inoltre alla redazione ed aggiornamento del Documento di Valutazione dei rischi previsto ai sensi dell'articolo 17, comma 1 lettera a), del Decreto Legislativo n. 81/08, con particolare

riferimento ai rischi specifici relativi all'attività nelle modalità e nei luoghi previsti dal Capitolato, ed a fornire ai propri lavoratori, inseriti nel servizio, i necessari dispositivi di protezione individuale, adeguata formazione, informazione ed addestramento nonché ad assicurare ogni altro adempimento previsto ai sensi della normativa in oggetto, ivi inclusi i Nuclei d'Emergenza e di Pronto Soccorso se dovuti.

Divieto di fumare: L'Affidatario è tenuto all'applicazione e alla vigilanza sul rispetto delle disposizioni di cui alla Legge n. 584/1975 e successive modifiche e integrazioni concernente il divieto di fumare nei locali pubblici.

I predetti obblighi si estendono alle norme antinfortunistiche ed in materia di sicurezza sul lavoro (Legge 123/2007 e Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni), impegnandosi a coordinare e cooperare con il datore di lavoro committente per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, nonché a predisporre e consegnare alla direzione del SBF prima dell'inizio delle attività, il documento di valutazione dei rischi per la sicurezza.

#### **Art. 14 - Danni, risarcimenti e coperture assicurative a carico dell'appaltatore**

L'Affidatario risponde direttamente di tutti gli eventuali danni arrecati a persone e/o cose che risultassero generati dal personale da essa dipendente o da altri operatori che a qualsiasi titolo prestano la loro opera per conto dell'appaltatore.

L'Affidatario dovrà provvedere a proprie spese alla riparazione e/o

sostituzione delle parti od oggetti danneggiati.

L'accertamento dei danni sarà effettuato dalla stazione appaltante in contraddittorio con i rappresentanti dell'Affidatario. Nel caso di loro assenza si procederà agli accertamenti in presenza di due testimoni, anche dipendenti della stazione appaltante, senza che l'Affidatario possa sollevare eccezione alcuna.

L'Affidatario deve stipulare apposita polizza assicurativa con primaria Compagnia Assicuratrice per danni procurati a persone o a cose da dipendenza diretta o indiretta dell'esecuzione del servizio (da intendersi che la ditta appaltatrice è tenuta a rispondere dei danni procurati a persone o cose nel caso in cui gli stessi siano causati dal mancato rispetto delle disposizioni e prescrizioni previste nel Capitolato d'oneri e/o riconducibili a comportamento negligente od imperizia degli operatori anche nel caso in cui il danno si concretizzi a distanza di tempo ma i cui effetti siano connessi con l'evento principale) con massimale unico per sinistri pari a € 4.500.000,00 e garanzia ricorso terzi da incendio (da intendersi che l'Affidatario deve garantire la copertura assicurativa per i possibili danni conseguenti ad incendio e procurati a soggetti diversi dalla stazione appaltante – es. utenti -, qualora l'origine dell'incendio sia riconducibile al mancato rispetto delle disposizioni e prescrizioni previste nel Capitolato d'oneri e/o riconducibile a comportamento negligente od imperizia degli operatori) con massimale minimo pari a € 5.000.000,00.

Copia della polizza dovrà essere presentata alla Direzione del SBF.

**Art. 15 - Recesso unilaterale dell'appaltatore**



Qualora l'Affidatario dovesse recedere dal contratto prima della scadenza prevista, senza giustificato motivo, la stazione appaltante avrà facoltà di rivalersi su tutta la cauzione, fatta salva ogni altra azione di risarcimento danni. Sarà inoltre addebitata all'Affidatario la maggiore spesa derivante dall'assegnazione dell'appalto ad altra ditta.

**Art. 16 – Cessione del contratto e cessione dei crediti**

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma, ogni atto contrario è nullo di diritto. E' ammessa la cessione dei crediti ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006. La cessione del credito deve essere preventivamente, pena nullità, autorizzata dalla stazione appaltante e, solo in tal caso, dovrà essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all'Amministrazione debitrice.

**Art. 17 - Risoluzione del contratto e controversie**

Qualora se ne verificassero le condizioni, la Stazione Appaltante procederà alla risoluzione del presente contratto così come regolamentata dagli articoli 135, 136, 138 e 139 del Decreto Legislativo 163/2006 e s.m.i. Non si applicherà la clausola compromissoria di cui all'art. 241 comma 1-bis del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

**Art. 18 - Art. 14, comma 2, del D.P.R. n. 62 del 16.04.2013**

Il Responsabile di Settore che interviene in quest'atto in rappresentanza del Comune ed il Titolare della ditta aggiudicataria dell'appalto, ai sensi di quanto disposto dall'art.14, comma 2 del DPR n. 62 del 16.04.2013, dichiarano, sotto la propria diretta responsabilità che non sono intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, né che il suddetto dipendente comunale ha ricevuto altre utilità dalla medesima ditta

appaltatrice, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile.

L'affidatario dichiara di essere a conoscenza del codice di comportamento adottato dal Comune di Fano approvato con delibera di Giunta Comunale n. 503 del 30 dicembre 2013 e pubblicato sul sito [www.comune.fano.ps.it](http://www.comune.fano.ps.it) – sezione Amministrazione trasparente.

**Art. 19 - Art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165 del 2001**

Ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165 del 2001, l'affidatario, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

**Art. 20- Clausola risolutiva espressa**

Il Comune di Fano risolverà il presente contratto in modo immediato ed automatico qualora, dalle comunicazioni di cui all'art.84, comma 3 del D.lgs. 159/2011, che perverranno successivamente alla stipula del presente rilasciate dalla competente Prefettura nel caso di comunicazione emergano cause di decadenza sospensione o divieto di cui all'art.67 del D.lgs. 159/2011.

Le parti, inoltre, si danno reciprocamente atto che il Comune di Fano si riserva la più ampia discrezionalità nella valutazione delle suddette informative antimafia prefettizie e che, in caso di risoluzione del contratto per le cause suddette, all'affidatario spetterà esclusivamente il compenso per le prestazioni svolte fino al momento della risoluzione, con espressa

rinuncia a qualsiasi ulteriore pretesa di compensi, corrispettivi, indennizzi e risarcimenti a fronte del recesso verso il Comune di Fano.

#### **Art. 21 - Cauzione definitiva**

L’Affidatario, ai sensi del combinato disposto di cui all’articolo 40, comma 7 e articolo 113, comma 1, del Decreto Legislativo n. 163/2006, ha prestato cauzione definitiva dell’importo di € 89.034,30 (euro ottantanovemila trentaquattro virgola trenta centesimi), mediante polizza fidejussoria n. 2122491 della Compagnia Coface Assicurazioni – Agenzia di Ancona, emessa in data 29 marzo 2016.

Detta cauzione verrà svincolata progressivamente secondo le modalità ed i limiti previsti dall’articolo 113 comma 3 del Decreto Legislativo 163/2006.

Detta cauzione deve permanere sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o, comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

All’Affidatario è stata restituita la cauzione provvisoria di € 19.037,55 (euro diciannovemilatrentasette virgola cinquantacinque centesimi), per la quale, sottoscrivendo il presente contratto, rilascia ampia e liberatoria quietanza.

#### **Art. 22 - Trattamento dati personali**

Il Committente, ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003, informa l’Affidatario che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto e quelli contenuti negli atti indicati al precedente articolo 2), esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

#### **Art. 23 - Spese**

Le spese relative al presente contratto, bolli, registrazione, diritti di segreteria ed ogni altra inerente e conseguente, sono a totale e definitivo carico dell'Affidatario che ha versato al Tesoriere Comunale, la somma complessiva di € 2.939,67 (euro duemilanovecentotrentanove virgola sessantasette centesimi), di cui € 2.694,67 per diritti di segreteria, € 200,00 per imposta di registro ed € 45,00 per imposta di bollo (art. 1. Bis della Tariffa- Parte prima - allegata al d.P.R. n. 642/1972, di cui al D.M. 22 febbraio 2007).

Qualora, a seguito di un accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate dovesse essere ricalcolato il valore dell'imposta di bollo, l'Affidatario si impegna sin da ora a versare la differenza con relativa sanzione e interessi senza alcuna rivalsa nei confronti dell'Ente e dell'Ufficiale Rogante.

Nelle ipotesi di applicazione delle penali, l'Affidatario si impegna sin da ora, ad effettuare i versamenti richiesti per la registrazione delle stesse all'Agenzia delle Entrate.

Il presente contratto è stipulato in forma pubblica-amministrativa in formato elettronico, ai sensi dell'art. 11, comma 13, del D.Lgs. n. 163/2006, secondo il disposto dell'art. 6, comma 3, del D.L. n. 179/2012, convertito nella Legge n. 221/2012 e s.m.i.

#### **Art. 24 - Rinvio a norme regolamentari**

Per tutto quanto non previsto e specificato nel presente contratto e nel capitolato, si fa rinvio alle norme e ai regolamenti vigenti in materia.

#### **Art. 25 - Disposizioni di carattere fiscale**

Il corrispettivo del presente contratto è soggetto ad IVA: l'atto va registrato con imposta a misura fissa giusta l'art. 40 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131.

Le parti dichiarano che la loro Partita IVA e Codice Fiscale sono i seguenti:

- **OPERA Società Cooperativa Sociale Onlus - Società Cooperativa per azioni** - capogruppo mandataria - n. 02036180426;
- **Società Cooperativa CULTURE** – mandante - n. 03174750277;
- **CRESCERE Soc. Coop. Sociale a r.l.** - mandante - n. 01204930414;
- Comune di Fano – n. 00127440410.

E richiesto, io Segretario Generale rogante, ho redatto il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica, composto di n. 28 pagine e n. 11 righe della pagina n. 29, che le parti hanno dichiarato conforme alla loro volontà e, insieme con me, lo sottoscrivono mediante firma digitale, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. s), del Codice della Amministrazione Digitale.

dott.ssa Grazia Mosciatti

sig. Fabio Alessandrelli

Il Segretario Generale dott.ssa Antonietta Renzi

*(Firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 e seguenti del Decreto Legislativo n. 82/2005)*



Repertorio n. 196.453

Raccolta n.27.251

-----CONTRATTO DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE-----

Le sottoscritte Società:-----

a) **Opera Società Cooperativa Sociale - ONLUS Società Cooperativa per azioni**, con sede legale in Urbino (PU),

Frazione Sasso, Via Paciotti n. 3, codice fiscale, Partita Iva e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Pesaro e

Urbino: 02036180426, in persona del Presidente del Consiglio

di Amministrazione signor **Alessandrelli Fabio**, nato in Ancona

il 20 marzo 1967, residente in Ancona, Via Sparapani n. 1 e

domiciliato per la carica ove sopra, in esecuzione della

deliberazione consiliare del 29 marzo 2016;-----

b) **CRESCERE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE** in sigla **CRESCERE S.C.S.**, con sede in Fano (PU), Via Arco D'Augusto n. 24,

codice fiscale, Partita Iva e numero di iscrizione al Registro

delle Imprese di Pesaro e Urbino: 01204930414, in persona del

Presidente del Consiglio di Amministrazione signor **Federici**

**Filippo**, nato a Fano (PU) il 19 giugno 1971, residente a Fano,

Via Meletti n. 27 e domiciliato per la carica ove sopra, in

esecuzione della deliberazione consiliare del 18 dicembre

2015;-----

c) **SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE**, con sede in Venezia, Frazione Mestre, Corso Del Popolo n. 40, codice fiscale,

Partita Iva e numero di iscrizione al Registro delle Imprese

di Venezia Rovigo Delta Lagunare: 03174750277, in persona


REGISTRATO ALL'UFFICIO  
DELLE ENTRATE DI ANCONA


IL 0-6-2016

N. 2512

SERIE AT

ESATTE 265





della signora Antonini Angela, nata a Camerino il 17 dicembre 1968, residente a Pesaro, Via Martin Luther King 21, quale procuratrice speciale a quanto infra autorizzata con procura autenticata nella firma dal Notaio dott. Francesco Candiani di Venezia in data 30 marzo 2016, Repertorio n. 135.558, che si allega al presente atto sotto la lettera A);-----

-----PREMESSO-----

-che il COMUNE DI FANO (PU), ha indetto una gara per l'affidamento dei servizi bibliotecari del Sistema Bibliotecario di Fano (biblioteca Federiciana e mediateca Montanari), per il periodo 1° aprile 2016 - 31 marzo 2019 - CIG n. 6467160542 - Numero gara 6228069;-----

- che le sottoscritte imprese si sono rese aggiudicatarie riservandosi di produrre all'Ente appaltante l'atto da cui risulti la formalizzazione dell'Associazione Temporanea fra le dette imprese.-----

-----DICHIARANO-----

----- ARTICOLO 1-----

Di costituirsi in Associazione Temporanea di Imprese ai fini della gara per l'affidamento dei servizi bibliotecari del Sistema Bibliotecario di Fano (biblioteca Federiciana e mediateca Montanari), meglio precisati in premessa, indetta dal COMUNE DI FANO (PU), con conferimento di mandato speciale con rappresentanza alla Opera Società Cooperativa Sociale - ONLUS Società Cooperativa per azioni, con sede in Urbino (PU),

qual:  
rapp:  
con  
esec  
e ci  
In  
rapp  
lim:  
a)  
l'o  
b)  
ogr  
cor  
l'  
c)  
ma  
-  
L'  
re  
tu  
d  
d  
I  
e  
i



bre  
ale  
ura  
di  
si  
e  
ciò fino alla estinzione del rapporto.-----

---  
---  
er  
ma  
ca  
-  
--  
e  
li  
e  
-  
-  
L'offerta presentata dalle imprese riunite comporta la loro  
responsabilità solidale verso il COMUNE DI FANO (PU), per  
tutte le obbligazioni derivanti dalla partecipazione alla gara  
di appalto e per quelle conseguenti all'eventuale esecuzione  
dei servizi affidati.-----

In particolare l'Impresa mandataria per mezzo del suo legale  
rappresentante potrà - a titolo esemplificativo e non  
limitativo:-----

a) presentare in nome e per conto delle Imprese associate  
l'offerta per la gara di cui in premessa;-----

b) stipulare in nome e per conto delle predette Imprese, con  
ogni più ampio potere tutti gli atti contrattuali  
conseguenziali e/o necessari per l'affidamento, la gestione e  
l'esecuzione di detti servizi;-----

c) stare in giudizio anche in nome e per conto delle Imprese  
mandanti nei confronti dell'Ente.-----

----- ARTICOLO 2-----

L'offerta presentata dalle imprese riunite comporta la loro  
responsabilità solidale verso il COMUNE DI FANO (PU), per  
tutte le obbligazioni derivanti dalla partecipazione alla gara  
di appalto e per quelle conseguenti all'eventuale esecuzione  
dei servizi affidati.-----

Il Raggruppamento temporaneo di imprese si impegna ad  
effettuare il servizio nelle seguenti quote percentuali,  
indicate in sede di offerta:-----



- la mandataria Opera Società Cooperativa Sociale - ONLUS

Società Cooperativa per azioni:-----

- parte del servizio gestione dei servizi bibliotecari (apertura e chiusura delle strutture, gestione dei servizi a pagamento, di catalogazione, di supporto alla gestione del sistema informatico e nella gestione dei servizi bibliotecari vari), nella quota percentuale del 47,60%;-----

- la mandante Società Cooperativa Culture:-----

- parte del servizio gestione dei servizi bibliotecari (apertura e chiusura delle strutture, gestione dei servizi a pagamento, di catalogazione, di supporto alla gestione del sistema informatico e nella gestione dei servizi bibliotecari vari) nella quota percentuale del 38,90%;-----

- la mandante Crescere Società Cooperativa Sociale:-----

- parte del servizio: gestione di informazione Agenzia Giovani, nella quota del 13,50%.-----

----- ARTICOLA 3-----

Il mandato è gratuito ed irrevocabile.-----

La sua eventuale revoca, anche per giusta causa, non avrà comunque effetto nei confronti dell'Ente appaltante.-----

----- ARTICOLA 4-----

Le Imprese convengono che per il caso di fallimento dell'Impresa mandataria o, se Impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del suo titolare, l'Ente appaltante avrà facoltà di proseguire il rapporto di appalto

con altra Impresa del raggruppamento stesso che venga costituita mandataria e risulti di suo gradimento, ovvero di recedere dall'appalto secondo le modalità che verranno previste nel contratto di appalto.-----

In caso di fallimento di una delle Imprese mandanti ovvero se Impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del suo titolare, l'Impresa capogruppo rimarrà tenuta alla esecuzione direttamente o a mezzo delle altre Imprese mandanti.-----

----- ARTICOLO 5-----

Dal momento in cui il presente contratto sarà stato comunicato all'Ente, lo stesso potrà avvalersi di tutte le clausole e di tutte le facoltà previste a favore di esso, senza necessità di specifica accettazione.-----

Dallo stesso momento ogni modifica del contratto richiederà il consenso unanime delle Imprese stipulanti e la previa approvazione dell'Ente appaltante.-----

----- ARTICOLO 6-----

La presente Associazione Temporanea di Imprese si scioglierà automaticamente senza adempimento di ulteriori formalità nel caso che l'esecuzione dei servizi affidati non venga affidata ad essa Associazione, o, nel caso di affidamento servizi:-----

a) col verificarsi di una delle fattispecie di scioglimento anticipato del contratto di appalto.-----

----- ARTICOLO 7-----



con altra Impresa del raggruppamento stesso che venga costituita mandataria e risulti di suo gradimento, ovvero di recedere dall'appalto secondo le modalità che verranno previste nel contratto di appalto.-----

In caso di fallimento di una delle Imprese mandanti ovvero se Impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del suo titolare, l'Impresa capogruppo rimarrà tenuta alla esecuzione direttamente o a mezzo delle altre Imprese mandanti.-----

----- ARTICOLO 5-----

Dal momento in cui il presente contratto sarà stato comunicato all'Ente, lo stesso potrà avvalersi di tutte le clausole e di tutte le facoltà previste a favore di esso, senza necessità di specifica accettazione.-----


Dallo stesso momento ogni modifica del contratto richiederà il consenso unanime delle Imprese stipulanti e la previa approvazione dell'Ente appaltante.-----

----- ARTICOLO 6-----

La presente Associazione Temporanea di Imprese si scioglierà automaticamente senza adempimento di ulteriori formalità nel caso che l'esecuzione dei servizi affidati non venga affidata ad essa Associazione, o, nel caso di affidamento servizi:-----

a) col verificarsi di una delle fattispecie di scioglimento anticipato del contratto di appalto.-----

----- ARTICOLO 7-----



ALLEGATO

A

REPERTORIO N° 186453

RACCOLTA N° 2251

### PROCURA SPECIALE

Il sottoscritto Adriano Rizzi, nato a Venezia il 24 ottobre 1960 e ivi residente in via Milano 25/D - Mestre, in qualità di Consigliere Delegato della Società **Cooperativa Culture**, con sede legale a Venezia Mestre, corso del Popolo n. 40, Iscrizione presso il Registro delle Imprese di Venezia n. 03174750277, P.I. e C.F. n. 03174750277, con atto presente

TO ALL'UI  
RATE DI A  
-6-  
5.12  
AT  
965!

### NOMINA PROCURATORE SPECIALE

Angela Antonini, nata a Camerino il 17 dicembre 1968 e residente a Pesaro in Via M. L. King 21, affinché per conto, nome ed interesse della società abbia a sottoscrivere l'atto di costituzione di ATI tra le Società:


- OPERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SOC. COOP. P.A., con sede legale a Urbino in via F. Paciotti n. 3 (società mandataria)
- CRESCERE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, con sede legale a Fano (PU) in via Arco d'Augusto 24 (società mandante)
- SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE, con sede legale a Mestre Venezia in corso del Popolo n. 40 (società mandante)

per la gestione dei servizi bibliotecari del Sistema Bibliotecario di Fano (biblioteca Federiciana e Mediateca Montanari), per il periodo 1 aprile 2016 – 31 marzo 2019. CIG n. 6467160542 – Numero gara 6228069.

Il tutto con promessa di avere per "rato et valido" l'operato del nominato procuratore.

Il Consigliere Delegato

Adriano Rizzi



Numero


135558

di Repertorio

AUTENTICAZIONE DI FIRMA

Certifico io sottoscritto dott. FRANCESCO CANDIANI, Notaio iscritto al Collegio Notarile di Venezia, residente a Mestre, che il signor:

RIZZI ADRIANO, nato a Venezia il 24 ottobre 1960, domiciliato per la carica in Venezia Mestre, Corso del Popolo n.40, nella sua qualità di Consigliere Delegato della società "SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE", con sede legale in Venezia Mestre, Corso del Popolo n. 40, della cui identità personale, qualifica e poteri suddetti, io Notaio sono certo, ha qui sopra apposto la sua firma alla presenza e viste mie Venezia Mestre, nel mio studio in Via G.Pepe n.8, li 30 (trenta) Marzo 2016 (duemilasedici)



*[Handwritten signature]*

COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE MUNITO DELLE  
FIRME DALLA LEGGE PRESCRITTE CHE SI RILASCIÀ AD USO

DI PARTE

ANCONA II

6 APRILE 2016



*[Handwritten signature]*





Ricevuta del: 13/10/2016 ora: 15:20:10

Utc: 1476364806565785

Utc\_string: 2016-10-13T15:20:06.565785+02:00

Ricevuta di Trasmissione e di Registrazione

Data invio: 13/10/2016

Ora invio: 15:20:06

Dati identificativi

Identificativo attribuito dall'utente: NON INDICATO

Codice invio attribuito dall'Amministrazione: 94279966

Codice fiscale di colui che ha firmato il documento: RNZNNT58E55F523P

Ufficio delle entrate competente:

TQH - Ufficio Territoriale di FANO

Numero atti trasmessi: 1

Numero atti scartati: 0

Importo per il quale e' stato disposto l'addebito: 245,00 Euro  
sul c/c intestato al codice fiscale: 00127440410

Dati di dettaglio dell'atto trasmesso nel file

Repertorio: 39034/2016 (del codice fiscale: RNZNNT58E55F523P)

Estremi registrazione: Serie: 1T Numero: 6416 del 13/10/2016

TQH Ufficio Territoriale di FANO - Entrate

Tributo	Importo
9814 IMPOSTA REGISTRO - ATTI	200,00 Euro
9802 IMPOSTA DI BOLLO	45,00 Euro